



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

Via Balbi, 5 – Genova - tel. 010 209 51308 - fax 010 209 51326

Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR).

Capitolato Speciale d'Appalto

PARTE I – Definizione economica e rapporti contrattuali

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'articolo 90, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., al n. 12 dell'Allegato II.A al predetto decreto e all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., come individuati all'articolo 3 del presente CSA, ai sensi degli articoli 90 e 93, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., ed inoltre all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR).
2. Si precisa che l'edificio è vincolato ai sensi dell'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 42 del 2004. La progettazione architettonica dovrà essere redatta a firma di architetto regolarmente iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.
3. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.-
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato

secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fasi di progettazione		(note)
PN.1		Prestazioni normali (fasi di progettazione)	
B.1	<input type="checkbox"/>	Progettazione preliminare	
B.2	<input type="checkbox"/>	Progettazione definitiva	
B.3	<input type="checkbox"/>	Progettazione esecutiva	
B.81	<input type="checkbox"/>	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	

2. Il dettaglio delle prestazioni normali da affidare è indicato nello schema di parcella allegata al presente CSA (Allegato 1) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del documento preliminare alla progettazione e allo studio di fattibilità; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
- deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
 - e) dichiara di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione e allo studio di fattibilità approvati e di accettarla senza riserve.
4. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., nonché degli articoli da 45 a 54 e 58 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi degli artt. 55 e 59 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
5. Il progettista deve esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.- In ogni caso egli accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante al progetto senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità, rinunciando sin d'ora a qualunque possibile diritto di riservatezza, d'autore o di veto su tali variazioni.
6. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato.
7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il contratto, le seguenti prestazioni:
- a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
 - c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
 - d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.-

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all' articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ___), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta da soggetto diverso, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ___), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in

seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
 - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto realizzato;
 - b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13;
 - c) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 57, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
 - d) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente CSA, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a) planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - b) studio di fattibilità;
 - c) l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
 - d) documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, sul sito web istituzionale www.unige.it/bandi, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta

dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente CSA, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente CSA i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione (PN.1) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni naturali, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

PN.1	Fasi di progettazione	<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>
B.1	Progettazione preliminare	60	sessanta
B.2	Progettazione definitiva	120	centoventi
B.3	Progettazione esecutiva	60	sessanta
Progettazione (somma dei termini)		240	duecentoquaranta

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
 - a) il termine previsto per la progettazione preliminare (B.1), comprende la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza;
 - b) il termine per la progettazione esecutiva (B.3) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (B.81) con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
7. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.- Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. In parziale deroga all'articolo 257, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2 per il quale si è verificato il ritardo.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente CSA diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.-
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque

inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come

condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, come modificato dall'art. 5 del DL 83/2012 convertito in L. 134/2012, il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato sulla base delle Tabelle A, B, B1 e B2 del DM 4.4.2001 in quanto l'applicazione dei parametri individuati con il Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20.7.2012 per il servizio da affidare conducono alla definizione di un importo a base di gara superiore.

Fasi	Fasi di progettazione	importi	percentuale
B.1	Progettazione preliminare	14.154,14	14,3%
B.2	Progettazione definitiva	39.987,92	40,4%
B.3 e B.81	Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	44.837,94	45,3%
TN	TOTALE GENERALE	98.980	100%

(totale generale in lettere: euro novantottomilanovencentottanta)

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui D.M. 4/4/2001, come dalla distinta che segue:

D.M. 4/4/2001		
---------------	--	--

classe	categoria	descrizione	importo
1	C	Importo lavori	1.408.000,00
		Oneri di sicurezza specifici su cat. Ic	42.000,00
TOTALE			1.450.000,00

5. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione preliminare, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.
6. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati secondo il loro importo risultante dalle Tabelle allegate al DM 4.4.2001.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni, secondo le percentuali sottoesposte:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini	Percentuale di incidenza economica
B.1	Progettazione preliminare	validazione del progetto preliminare: saldo del relativo corrispettivo;	14,3 %
B.2	Progettazione definitiva	validazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;	40,4 %
B.3	Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	validazione del progetto esecutivo: saldo del relativo corrispettivo;	45,3 %

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
 - a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
 - b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
3. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 22, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato.
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 3, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 3, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

 - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
 - e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria.
5. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 4.
6. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo con riferimento alle percentuali indicate nella tabella di cui al precedente comma 1.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 16. (Garanzie)

1. Il Tecnico incaricato presenterà una dichiarazione rilasciata dalla compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 145.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.-
4. In riferimento alla figura del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato ovvero a soggetto diverso facente parte della struttura del Tecnico incaricato sarà dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

delle attività di propria competenza.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato confermerà che alla data di sottoscrizione del contratto non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si dovrà dare atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo dovrà essere acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato dimostrerà la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza con allegati i certificati di regolarità contributiva.

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sarà acquisito il DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 91, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.-

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente CSA o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Genova; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-

legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e art. 22, commi da 2 a 5, del presente CSA, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii..

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato dovrà indicare l'elezione del proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al stipulando contratto. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al contratto un soggetto in qualità di legale rappresentate/procuratore;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.-

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., un architetto/ingegnere, in qualità di responsabile del coordinamento alla sicurezza in fase progettuale.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., l'Arch. Claudio Bazzurro, in qualità di responsabile del Servizio Programmazione Edilizia e progettazione preliminare dell'Amministrazione committente.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato deve comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 23. (Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato «1»)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara d'asta è stato calcolato ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, come modificato dall'art. 5 del DL 83/2012 convertito in L.

134/2012, ed è stato determinato sulla base delle Tabelle A, B, B1 e B2 del DM 4.4.2001 in quanto l'applicazione dei parametri individuati con il Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20.7.2012 per il servizio da affidare conducono alla definizione di un importo a base di gara superiore.

2. Le classificazioni selezionate di cui al D.M. 4/4/2001 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.- Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.
3. Le prestazioni normali selezionate di cui al D.M. 4/4/2001 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante.
4. La disciplina del presente articolo è espressamente e integralmente accettata dal Tecnico incaricato.

Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse

professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

PARTE II – Criteri e modalità di aggiudicazione

Art.1. (Procedura di affidamento)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - e all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.-

Art. 2. (Criterio di aggiudicazione)

L'incarico sarà affidato sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi, per un totale massimo di 100 punti, come previsto dall'art. 266 commi 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.:

- a) Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1) dell'art. 266 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.: (20 punti);
 - b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: (40 punti):
 - I. Modalità di espletamento del servizio: (30 punti)
 - II. Organigramma di commessa: (5 punti)
 - III. Servizi integrativi: (5 punti)
 - c) Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: (30 punti);
 - d) Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: (10 punti).
-
- a) **Adeguatezza dell'offerta (20 punti):** con riferimento al disposto dell' art. 266, comma 1, lettera b), punto 1) del d.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii., dovrà essere prodotta la documentazione relativa ad un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a fornire – sotto il profilo tecnico – il servizio di cui trattasi; i servizi presentati dovranno avere caratteristiche di affinità, con riferimento alla classifica e categoria indicata nel presente capitolato, con il servizio di cui trattasi e saranno valutati in rapporto al grado di affinità; per l'illustrazione di ciascun servizio, il concorrente potrà servirsi di n. tre pagine in formato A3 o di sei pagine in formato A4.
 - b) **Caratteristiche metodologiche dell'offerta (40 punti):** dovrà essere prodotta una Relazione tecnico-metodologica unica suddivisa in tre capitoli ciascuno relativo ad uno dei tre sub elementi sopra elencati. La relazione dovrà essere complessivamente composta da un massimo di 15 (quindici) pagine in formato A4, dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente, nonché le eventuali prestazioni che il concorrente intende fornire in aggiunta comprese nell' importo contrattuale offerto. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiori a 40 (quaranta) per pagina. Sono

ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 15 (quindici) pagine. Non sono ammessi allegati alle 15 pagine costituenti la relazione di cui sopra.

In particolare la relazione sarà finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza l' impostazione che il concorrente intende adottare nell' espletamento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente CSA.

Essa dovrà trattare i seguenti temi, identificabili quali sub elementi oggetto ciascuno di separata valutazione e conseguente attribuzione di punteggio:

Per il sub elemento b. I – Modalità di espletamento del servizio (30 punti):

Il concorrente dovrà indicare l' impostazione che intende adottare nell' espletamento dell' incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento dei servizi e gli strumenti da utilizzare, esplicando i seguenti temi, che costituiscono elementi di valutazione ed attribuzione autonome di sub punteggi:

- La pianificazione e monitoraggio, nelle varie fasi, dello stato di avanzamento della progettazione in riferimento agli specifici ambiti (edilizi ed impiantistici) (6 punti);
- il sistema di conduzione della progettazione, i metodi e gli strumenti e gli applicativi utilizzati nella stesura degli elaborati progettuali (6 punti);
- i criteri ed i sistemi di interfaccia con la Stazione Appaltante, considerando che l'attività di progettazione sarà sottoposta, per ognuna delle fasi progettuali, alle necessarie verifiche finalizzate alla validazione (6 punti);
- completezza ed adeguatezza del progetto in relazione alle informazioni tecniche contenute negli elaborati (6 punti);
- esaustività della logica elaborativa utilizzata per l'elaborazione del progetto in funzione del quadro esigenziale (6 punti).

Per il sub elemento b. II– Organigramma di commessa (5 punti):

Il concorrente dovrà dare indicazione del gruppo di lavoro proposto per l'attività oggetto della gara. A tale fine il concorrente dovrà indicare per ciascuna risorsa professionale componente il gruppo di lavoro le seguenti specifiche che costituiscono elementi di valutazione:

- qualifica e posizione professionale (es. senior, junior, stagista);
- numero di anni di abilitazione professionale.

Per il sub elemento b. III – Servizi integrativi (5 punti):

Il concorrente dovrà indicare gli eventuali servizi integrativi proposti rispetto a quelli minimi ed inderogabili specificatamente richiesti.

I concorrenti sono liberi di presentare qualsiasi altra documentazione facoltativa che ritengano utile – dotazioni accessorie opzionali e proposte di soluzioni innovative – per la migliore illustrazione della propria offerta.

Il Proponente rimane tuttavia libero di fornire – nel contesto di ciascun sub elemento – ogni altra informazione che lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell' offerta.

Il punteggio totale del singolo concorrente sarà quindi ottenuto, ai sensi dell'all. M al d.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.ii dalla somma dei prodotti tra i quattro punteggi parziali (Pa ,Pb,Pc, Pd) e i coefficienti attribuiti al concorrente dalla commissione in sede di gara (Ai Bi Ci Di) applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
 A_i B_i C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a P_b P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, indicati nel presedente capitolato.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii e cioè la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

Il criterio di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 266 è suddiviso in subcriteri e sub-pesi, pertanto i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Una volta terminati i "confronti a coppie":

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio definitivo è ottenuto dalla moltiplicazione dei coefficienti definitivi per i fattori ponderali.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 266, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) \quad = \quad X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) \quad = \quad X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$$D_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i esimo;
 T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Si procederà alla formazione della graduatoria mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore. L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale (K_i) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione di qualità. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 81 co. 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda le offerte anomale la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per le offerte economicamente più vantaggiose.

Allegato 1 – Schema di parcella

Ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero S.Martino, L.go R. Benzi 10, per l'insediamento del "Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule" (CEBR)	
CALCOLO PARCELLA EX D.M. 04.04.2001 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
categoria Ic (inclusi oneri sicurezza generali)	€ 1.408.000
oneri sicurezza specifici su cat. Ic	€ 42.000
Totale	€ 1.450.000
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	€ 78.460
coordinamento sicurezza nella progettazione (CSP)	€ 20.520
Totale parcella progettazione	€ 98.980
incidenza preliminare (con prime indicazioni sicurezza)	14,3%
incidenza definitivo	40,4%
incidenza esecutivo (con stesura PSC)	45,3%
Totale %	100,0%

\\Tecnopdc\SETTORE_01\GOSIL_Supporto_Amministrativo\GOSIL\CEBR\istruttoria CdA 29-05-2013\CSA CEBR.doc